



# **STATUTO**

*CIRCOLO ARCI “LA COSTITUZIONE”*



## INDICE

TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI.....	3
Art. 1.....	3
Art. 2.....	3
Art. 3.....	5
Art. 4.....	6
TITOLO II – I SOCI.....	7
Art. 5.....	7
Art. 6.....	7
Art. 7.....	7
Art. 8.....	7
Art. 9.....	8
Art. 10.....	8
Art. 11.....	8
Art. 12.....	9
TITOLO III – PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO.....	10
Art. 13.....	10
Art. 14.....	10
Art. 15.....	10
TITOLO IV – ORGANI SOCIALI.....	11
Art. 16.....	11
<i>L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI.....</i>	<i>11</i>
Art. 17.....	11
Art. 18.....	11
Art. 19.....	11
Art. 20.....	11
Art. 21.....	12
Art. 22.....	12
<i>IL CONSIGLIO DIRETTIVO.....</i>	<i>12</i>
Art. 23.....	12
Art. 24.....	12
Art. 25.....	13
Art. 26.....	13
Art. 27.....	13
<i>COLLEGIO SINDACALE.....</i>	<i>14</i>
Art. 28.....	14
Art. 29.....	14
TITOLO V – SCIoglimento DEL CIRCOLO.....	15
Art. 30.....	15
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI.....	16
Art. 31.....	16



## **TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI**

### **Art. 1**

L'associazione denominata Circolo Arci "La Costituzione" - anche detta "Ex-Macelli di Quinto Basso" - costituita il 23 giugno 1988, con sede in Via Gramsci 560 a Sesto Fiorentino (FI), è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario, democratico, unitario, ed antifascista.

Non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione circolo Arci "La Costituzione" aderisce, attraverso il Comitato Territoriale di appartenenza all'associazione nazionale "ARCI", di cui adotta la tessera associativa nazionale quale propria tessera sociale, condividendo le finalità statutarie e conservando autonomia programmatica ed amministrativa.

L'associazione nazionale "ARCI", riconosciuta ente con finalità assistenziali attraverso il D.M. del 2 agosto 1967 n° 1017022/12000 A, è un Ente del Terzo Settore (ETS) iscritta nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) ai sensi della legge 7-12-2000 n° 383, al n° 30. Il circolo Arci "La Costituzione" acquisisce lo status di (APS) attraverso l'adesione all'associazione nazionale "ARCI" e apposita iscrizione al RUNTS.

Il circolo è un presidio permanente della libera associazione di lavoratori, studenti, pensionati, disoccupati e abitanti del quartiere. Volto a favorire lo sviluppo di attività sportive, culturali, ricreative e del tempo libero atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, svago e riposo dei suoi soci.

Appartiene alla tradizione organizzativa di stampo socialista del territorio, rappresenta la solidarietà di classe del movimento dei lavoratori, la conservazione della memoria storica della Resistenza partigiana.

Risponde ad una funzione sociale, combinando attività economica, mutualistica e di lotta, finalizzata a sviluppare una "coscienza collettiva" conforme ai suoi principi etici e morali.

Lo scopo principale del Circolo è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione democratica e sviluppo del senso di comunità. Sono campi di intervento del circolo la lotta contro: fascismo, razzismo, patriarcato, disuguaglianze sociali e devastazione ambientale.

### **Art. 2**

Sono finalità dell'Associazione:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- la realizzazione di attività produttive ecosostenibili e rispondenti ai bisogni del territorio, salvaguardando l'occupazione, l'ambiente, il tessuto produttivo con un forte impegno del settore pubblico e delle istituzioni preposte;
- La collaborazione con le università, i centri di ricerca, le istituzioni per attuare percorsi di formazione professionale finalizzati al reinserimento lavorativo, salvaguardando l'ambiente e rispondendo alle esigenze del territorio;
- La sperimentazione di attività lavorative sostenute da istituzioni pubbliche o private, anche in forma autogestita, per migliorare la professionalità dei lavoratori e delle lavoratrici;
- L'azione mutualistica dei soci per rispondere al carovita attraverso una prospettiva di difesa e innovazione dello stato sociale, dei soggetti no profit e del terzo settore; dell'educazione al consumo critico, alla valorizzazione della filiera corta, alla promozione sul territorio di una cultura ecologista e stili di vita



conseguenti e dei Gruppi Di Acquisto Solidale oltre che la realizzazione di una mensa popolare aperta alla cittadinanza;

- L'impegno a favore della realizzazione di una società ecosostenibile, che faccia della difesa dell'ecosistema, della promozione dell'economia circolare, delle fonti energetiche rinnovabili e della giustizia climatica, l'architrave di tutto il sistema economico-sociale;
- La promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- Il pieno sostegno a favore delle lotte del movimento operaio, delle lavoratrici e dei lavoratori, contro il caporalato, il precariato, lo sfruttamento, a favore della piena dignità salariale, della sicurezza sul lavoro, del contrasto al disagio psicologico derivante da stress e sfruttamento e per la difesa del tempo libero dal lavoro a partire dalla difesa del riposo nel fine settimana, arrivando fino alla necessità storica della riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario;
- La promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto a una vita bella;
- Il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione e dell'inclusione digitale;
- la promozione del volontariato come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale, nazionale e internazionale;
- la promozione di un approccio di genere nell'Associazione e nella società, di lotta al patriarcato come elemento essenziale nella lotta per una società migliore, di riconoscimento delle istanze del femminismo e del transfemminismo, nel più completo rifiuto di tutte le forme di violenza di genere e omofobiche;
- la promozione e l'ampliamento dei luoghi, delle occasioni e delle attività ludiche, di socialità sportive, fisiche e motorie, con finalità formative, didattiche, ricreative e culturali, finalizzate alla crescita individuale e collettiva e alla promozione di stili di vita attivi incentrati sul movimento e a migliorare la qualità della vita dei/delle associati/e;
- la lotta contro ogni forma di criminalità organizzata, alla corruzione e agli abusi di potere, anche attraverso l'uso sociale dei beni confiscati inserendosi pienamente nella tradizione dell'antimafia radicale, antisistemica e sociale;
- l'affermazione dell'antifascismo e dei valori della Resistenza perpetuandone la memoria collettiva;
- la costruzione di relazioni e reti a livello mondiale per l'affermazione della giustizia sociale e l'internazionalismo dei diritti;
- la promozione di attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, anche a carattere professionale;
- la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione e alla messa a disposizione di luoghi e spazi che possano favorire l'autorganizzazione dei soggetti sociali come parte integrante del diritto d'associazione;
- la promozione e la cultura cinematografica e audiovisiva ai sensi della legge 220/ 2016 attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico;
- la promozione del protagonismo delle nuove generazioni e dell'associazionismo giovanile;
- la promozione della tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- la promozione della tutela dei diritti delle persone anziane, di movimenti di difesa del diritto alla pensione sia dal punto di vista meramente economico sia dal punto di vista della piena promozione dell'autosufficienza e del benessere dell'anziano;
- la promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei pieni diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose e di genere, della tutela delle diversità linguistiche, attraverso la promozione dei diritti e lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta contro ogni forma di disagio, esclusione, emarginazione, discriminazione, razzismo, xenofobia, omotransfobia, sessismo, intolleranza, violenza e censura;
- la promozione della laicità quale fondamento di una società improntata ad una reale libertà spirituale;
- la promozione di una società aperta e multiculturale dove differenze e interculturalità siano una risorsa;
- la promozione del protagonismo delle/ degli immigrati e delle minoranze;



- il ripudio della guerra come strumento di oppressione tra i popoli, finalizzata a interessi di rapina e di sfruttamento economico e delle risorse, l'azione politica per il disarmo, la riconversione bellica e la riduzione delle spese militari;
- l'impegno a favore della lotta per la giustizia climatica e di una società che faccia di essa il baricentro totale e imprescindibile del proprio sviluppo;
- promozione di fonti energetiche rinnovabili e il sostegno alla formazione di una coscienza ambientale radicale e di classe;
- la promozione del turismo sociale e sostenibile e dei viaggi a valenza culturale e formativa, come scambio di esperienza tra comunità e lotte;
- la promozione dei servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione dei diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;
- la promozione della più ampia partecipazione delle organizzazioni aderenti alla programmazione territoriale delle politiche sociali;
- favorire il corretto mantenimento psicofisico nella sua totalità;
- cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n.184;
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

### **Art. 3**

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art.2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del CTS:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;



- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- sostegno economico, anche a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della pace tra i popoli, del ripudio della violenza come forma di oppressione tra i popoli e di repressione degli oppressi;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- contribuire allo sviluppo culturale e civile di tutti i soci, alla pratica della democrazia diretta e alla sempre più ampia diffusione dei diritti sociali e civili;
- favorire l'estensione di attività sportive, culturali e sociali, ricreative e del tempo libero, di forme consortili tra circoli e altre organizzazioni democratiche;
- avanzare proposte agli Enti Pubblici, partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratiche del potere locale (comitati di quartiere, di circoscrizione, ai consigli di fabbrica, di scuola e di istituto) nella programmazione e nella gestione di servizi sul territorio;
- organizzare iniziative, servizi sociali, attività culturali, sportive, turistiche, ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, svago e di riposo dei soci.

#### **Art. 4**

Per tali scopi l'Associazione potrà:

- avvalersi prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, per il perseguimento delle proprie finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente;
- raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione ed a favorire il suo sviluppo;
- dare la propria adesione a quelle associazioni ed enti che possono favorire il conseguimento dei fini sociali;
- somministrare ai soci alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità all'interno della sede sociale;
- svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi;
- compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, nessuna esclusa.
- L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art.6 del cts, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, quali modalità di azionariato popolare, raccolte di fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto, attività di microcredito ai sensi dell'art. 5 e 11 del Decreto 176/2014.



## **TITOLO II – I SOCI**

### **Art. 5**

Il numero dei soci è illimitato; al circolo possono aderire le persone fisiche, giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionale, etnica, religiosa e professionale.

Per i minori è richiesto l'assenso dei genitori o dell'esercente la potestà.

Gli aspiranti soci sono tenuti all'accettazione e all'osservanza dello statuto e al rispetto della civile convivenza.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo Art 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

### **Art. 6**

Per esser ammessi a soci è necessario presentare domanda al consiglio direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

- indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
- dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
- sottoscrivere la tessera sociale attraverso il pagamento della quota.

### **Art. 7**

È compito del consiglio direttivo del circolo, ovvero di uno o più consiglieri da esso espressamente delegati, ratificare tale ammissione entro trenta giorni, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta, al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale di ARCI APS ed il suo nominativo verrà annotato nel libro dei soci. Nel caso la domanda fosse respinta l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'assemblea ordinaria nella sua prima convocazione.

### **Art. 8**

I soci hanno diritto di:

- frequentare i locali del circolo e partecipare a tutte le attività di interesse generale;
- riunirsi in assemblea per discutere e deliberare sulle questioni riguardanti il circolo;
- discutere ed approvare i rendiconti;
- eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e provveduto al versamento della quota sociale almeno otto giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea. I minori hanno diritto ad essere rappresentati e votare in assemblea attraverso i soggetti esercitanti la responsabilità genitoriale come evidenziato dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 23228/2017).

Hanno diritto di frequentare il Circolo:

- i soci;
- i soci di altri Circoli Arci purché in possesso della tessera associativa;
-



- per una sola volta, e accompagnati da un socio, coloro che, desiderando aderire al Circolo, vogliono approfondire la conoscenza dello stesso.

In particolari occasioni il Consiglio Direttivo potrà decidere di consentire l'accesso ai soli soci del Circolo Arci “La Costituzione”. I soci Arci debbono attenersi alle limitazioni stabilite dal Consiglio Direttivo del Circolo. La frequentazione del Circolo può essere temporaneamente impedita ai soci come riportato all' Art 11.

#### **Art. 9**

i soci sono tenuti:

- al pagamento della tessera sociale;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.
- mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligo del/la socio/a mantenere una condotta di rispetto verso gli/le altri/e soci/e e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci;
- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

#### **Art. 10**

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota sociale;
- dimissioni che devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo;
- rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione come da Art 11.

#### **Art. 11**

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del/la socio/ a, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, il rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei/ lle suoi/e soci/e;
- l'attendere in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;



- l'arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adotti condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art. 2 del presente statuto.
- quando si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda essere riammessi pagando una nuova quota. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima assemblea dei soci. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria.

#### **Art. 12**

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/le propri/ e associati/e. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/le propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.



## **TITOLO III – PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO**

### **Art. 13**

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà del circolo;
- da contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- dal fondo di riserva.
- da proventi derivanti da somministrazione ai soci di alimenti e bevande;
- da entrate derivanti da attività commerciali, produttive e di servizio marginali o da iniziative.

Il patrimonio sociale, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

### **Art. 14**

L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo un bilancio d'esercizio. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.

### **Art. 15**

Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto:

- parte al fondo di riserva;
- per l'acquisto di nuovi impianti ed attrezzature;
- per la promozione e lo sviluppo di attività sportive, culturali, sociali, ricreative, turistiche e del tempo libero consone agli scopi dell'Associazione;
- a favore di altre associazioni di promozione sociale.

E' fatto divieto di ripartire anche in modo indiretto o differito proventi, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale fra gli associati durante la vita del Circolo.



## **TITOLO IV – ORGANI SOCIALI**

### **Art. 16**

Sono organi dell'associazione:

- assemblea generale dei soci;
- consiglio direttivo;
- collegio dei sindaci revisori;

### **L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI**

### **Art. 17**

L'assemblea generale dei soci del circolo ARCI LA COSTITUZIONE è il massimo organo deliberativo del Circolo ed è costituita da tutti i soci. Le assemblee vengono ordinariamente convocate a cura del consiglio direttivo tramite annuncio scritto contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno otto giorni prima, e da inviare ad ogni socio.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del circolo; in sua assenza l'assemblea sarà presieduta dal vicepresidente.

### **Art. 18**

- L'assemblea ordinaria è convocata di norma una volta l'anno o ogni qual volta il consiglio ne ravvisi la necessità.
- L'assemblea straordinaria è convocata su richiesta motivata del collegio sindacale o da almeno un quinto dei soci per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione e nei casi previsti dagli articoli 22 e 30. L'assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

### **Art. 19**

- L'assemblea ordinaria:
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale e relativi stanziamenti;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- elegge e revoca i componenti degli organi sociali e rinnova le cariche sociali;
- approva i Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di nei loro confronti;
- delibera sulle modifiche al presente statuto con le maggioranze previste dall'art.22;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione art 30;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

### **Art. 20**

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti, salvo le eccezioni di cui all'articolo 22 e 30.

Non sono ammesse deleghe, salvo comprovate necessità, nelle assemblee e nelle elezioni.

### **Art. 21**



Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti. Per la elezione degli organi sociali la votazione avviene per alzata di mano o a scrutinio segreto secondo decisione dell'assemblea stessa. Le deliberazioni assembleari vengono espresse all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione e restano successivamente a disposizione dei soci. Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali avranno luogo ogni tre anni. Possono partecipare alle elezioni soltanto i soci che adempiono agli Art. 5, 6 e 9 del presente Statuto. Ogni associato dispone di un solo voto. Possono essere eletti alle cariche sociali i soci maggiorenni che abbiano maturato almeno tre mesi di iscrizione al Circolo. I minori hanno diritto di intervento e voto in assemblea attraverso i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale come evidenziato dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 23228/2017).

#### **Art. 22**

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento è indispensabile la presenza di almeno la metà più uno dei soci e il voto favorevole dei tre quinti dei presenti. Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari ricorrenti a distanza di almeno venti giorni adeguatamente pubblicizzate, l'assemblea potrà deliberare le modifiche statutarie qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti. Per deliberare riguardo lo scioglimento del circolo valgono le norme di cui all'Art. 30.

### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **Art. 23**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione del circolo ed è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di 5 membri eletti fra i/le soci/ e. Il consiglio elegge, fra i membri del consiglio stesso, il presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere, e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta per il conseguimento dei propri fini sociali.

Il presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere compongono l'ufficio di Presidenza.

Il consiglio direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi e di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed, in mancanza, dal Vicepresidente o dal membro anziano. Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche. Il Consiglio Direttivo può decidere, qualora ne ravvisi la necessità di renderle pubbliche, in tutto od in parte.

Delle deliberazioni assunte è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo

#### **Art. 24**

Il consiglio direttivo del circolo sarà eletto dai soci che risulteranno regolarmente iscritti Art 5,6 e 9, ovvero in possesso della tessera del circolo ARCI LA COSTITUZIONE e resta in carica per tre anni. È composto da un minimo di cinque membri eletti tra i soci stessi dell'associazione. Tutti i consiglieri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei/Ile Consiglieri/e, o su convocazione del/la Presidente.



È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei/Ille Consiglieri/e, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un/a solo/a Consigliere/a. La parità di voti comporta la reiezione della proposta. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del/la Segretario/a, che lo firma insieme al/la Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei/Ille soci/e che richiedano di consultarlo.

#### **Art. 25**

Il consiglio direttivo assume la direzione e l'amministrazione del Circolo ed è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'Assemblea.

A tal fine deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i bilanci;
- compilare i progetti per l'impiego dei residui del bilancio da sottoporre all'assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà del circolo o ad esso affidati;
- formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- deliberare circa l'ammissione, sospensione, radiazione ed espulsione dei soci dalle attività del circolo.;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Nell'esercizio delle sue funzioni il consiglio direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominate. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo.

#### **Art. 26**

Il/la presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta verso terzi. Convoca e presiede il Consiglio, l'Assemblea dei soci; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile.

Il/la Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni.

Il/la Segretario/a: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

Il/ la Tesoriere/a: cura gli aspetti di carattere economico dell'Associazione; rendiconta i flussi di cassa, compila i prospetti economici, approva spese straordinarie e investimenti, custodisce i proventi.

#### **Art. 27**

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie.

Il consigliere che senza giustificazione non si presenta a tre riunioni consecutive decade. Decade comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, la prima Assemblea dei soci utile



provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti. Ove decada la maggioranza del Consiglio si deve provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei/le Consiglieri/e.

Il Consiglio dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

## **COLLEGIO SINDACALE**

### **Art. 28**

Il collegio sindacale è un organismo di garanzia e di controllo. Qualora si renda necessario verrà eletto il Collegio dei Sindaci, esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti con le stesse modalità del consiglio del circolo. I sindaci restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nelle riunioni di consiglio essi non hanno diritto al voto deliberativo, ma solo a quello consultivo.

### **Art. 29**

Le funzioni dei membri del collegio sindacale sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Il Collegio esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le cariche di consigliere e sindaco revisore sono incompatibili tra loro.



## **TITOLO V – SCIoglimento DEL CIRCOLO**

### **Art. 30**

La decisione motivata di scioglimento del circolo deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci.



## **TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 31**

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'assemblea a norma del codice civile e delle leggi vigenti.